



COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Regolamento per la “sponsorizzazione inerente la sistemazione e la conservazione delle aree a verde pubblico”.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 11 Maggio 2011.



COMUNE DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA

SPONSORIZZAZIONE INERENTE LA SISTEMAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO

REGOLAMENTO COMUNALE

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Mascali, considerata la superficie totale delle aree a verde del territorio comunale e la difficoltà a poterle mantenere tutte in ottimo stato di manutenzione, intende affidare a ditte che ne faranno richiesta, la cura di alcune aree a verde della città. Il costo della manutenzione sarà a carico delle ditte e, pertanto, nessun compenso potrà essere richiesto alla Pubblica Amministrazione.

Art. 2

Le ditte che cureranno la manutenzione di aree a verde, potranno nelle stesse aree, installare delle tabelle pubblicitarie della propria impresa. La forma e le dimensioni di dette tabelle dovranno essere uguale a quelle descritte all'art. 13.

Art. 3

Potranno partecipare a questa sponsorizzazione del verde pubblico, associazioni, enti pubblici, condomini, etc., con esclusione di persone fisiche.

Art. 4

Il contratto ha la durata di anni due con revoca immediata se la prestazione non corrisponde a quella richiesta, tacitamente rinnovabile se non interviene disdetta scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 5

Art. 5

Le domande di sponsorizzazione dovranno essere indirizzate al Sindaco di Mascali, Area III – Servizio 6, e dovranno indicare in maniera inequivocabile l'area o le aree a verde che si intendono sponsorizzare.

Alla stessa domanda dovrà allegarsi, in busta chiusa, una relazione esplicativa nella quale dovranno specificarsi il tipo di interventi manutentivi che si intendono effettuare (es. periodicità dello sfalcio dell'erba, rotazione delle piantine da fiore, potature straordinarie ecc..) e delle eventuali migliorie che si intendono apportare nonché il tempo entro il quale si ci impegna a realizzarle (es. reimpianto di fallanze, impianto di nuove essenze, illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, giochi per bambini ecc..con esclusione di opere ed attrezzature utilizzabili a fini di lucro). Il calendario delle opere di manutenzione ordinaria delle aree verdi che dovrà prevedere, mese per mese, il numero e le varie fasi di manutenzione che lo sponsor sarà obbligato a rispettare, previo preavviso all' ufficio preposto della data di intervento per l'esecuzione delle varie fasi di manutenzione.

Art. 6

Relativamente ad ogni singola area a verde, non appena perverrà al protocollo generale del Comune la prima richiesta di sponsorizzazione, questa verrà affissa per trenta giorni all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune di Mascali. Durante questo periodo, altre ditte potranno far pervenire richiesta di sponsorizzazione della stessa area a verde. Trascorsi i detti trenta giorni, il Responsabile della III Area informerà la ditta o le ditte, del giorno e dell'ora nella quale verranno aperte le buste contenenti le relazioni esplicative (di cui all'art. 5).

Successivamente l'amministrazione Comunale accoglierà insindacabilmente la proposta di sponsorizzazione che riterrà più vantaggiosa per l'Ente.

L'aggiudicazione avverrà sulla base di criteri o parametri che tengano conto del costo del progetto di allestimento, del programma manutentivo, del valore tecnico ed estetico.

Qualora due o più ditte presentino la richiesta di sponsorizzazione della stessa area, il Comune aggiudicherà l'area alla ditta che deciderà di gestire altri luoghi a verde che ancora non hanno ricevuto offerte a discrezione dell'Amministrazione.

Qualora nessuna proposta sarà di gradimento dell'Ente, non si procederà ad alcun affidamento.

Ulteriori precisazioni di dettaglio potranno essere contenute nel banda di gara.

Art 7

La ditta assegnataria dovrà provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione a decorrere dalla data della convenzione.

Art. 8

La ditta che avrà assegnata una determinata area a verde, qualora volesse effettuare, a sue spese delle modifiche o delle migliorie all'area stessa, dovrà richiederle preventivamente al Responsabile della III Area, il quale dovrà rilasciare nulla osta scritto.

Art. 9

La destinazione pubblica dell'area resta immutata, con espresso divieto di intraprendere qualsiasi attività economica, il proprietario sarà sempre il Comune e l'area potrà essere utilizzata da chiunque, senza che la convenzione possa far sorgere pretese di qualsiasi natura sia di carattere possessorio sia petitorio in capo al concessionario, e ciò anche per le opere eseguite nel corso della convenzione.

Art. 10

La ditta è tenuta a custodire l'area e quanto in essa collocato, nonché ad effettuare la manutenzione della stessa con la diligenza del buon padre di famiglia, operando senza soluzione di continuità nella cura delle piante esistenti e del prato, come di quanto in essa è collocato (vasche giochi per bambini, panche, ecc.), obbligandosi ad informare tempestivamente, per iscritto, la III Area del Comune di Mascali – Servizio 6, di eventuali guasti, carenze e disfunzioni, anche se dovuti a caso fortuito, di piante, arbusti, beni mobili ed altro, al fine di consentire al Comune tramite il responsabile o suo delegato di procedere relativi accertamenti e verifiche.

Art. 11

Il Comune si obbliga, qualora l'area è munita d'impianto, a fornire gratuitamente l'illuminazione e l'acqua per l'irrigazione.

Relativamente all'impianto d'irrigazione automatizzato, qualora questo fosse già installato nell'area, l'energia elettrica per la sua attivazione sarà fornita dal Comune.

Nel caso l'impianto fosse realizzato dalla ditta sponsorizzatrice, saranno a carico della ditta stessa, le spese per l'allaccio alla rete elettrica (ovunque si trovi il punto di fornitura più vicino), mentre saranno a carico del Comune i consumi d'energia elettrica.


In caso di danneggiamenti in conseguenza di atti vandalici, eventi calamitosi, etc., comunque e sempre ben distinguibili da impropria o errata manutenzione, sarà il Comune a fornire le piante, i semi e quant'altro materiale atto al ripristino, mentre rimarrà a carico della ditta l'onere della posa in opera.

Art. 12


Il Titolare o Rappresentante legale della ditta, in proprio e nella qualità, sarà responsabile civilmente e penalmente per l'uso improprio, a lui imputabile dell'area oggetto della convenzione, così nella ipotesi di deterioramento della cosa a lui imputabile.

Art. 13

La ditta si avvarrà della facoltà di pubblicizzare la Sua collaborazione con carrai informativi da collocare al massimo di uno ogni 10 metri lineari di sviluppo di perimetro dell'area a verde ad eccezione delle aree più piccole dove è possibile apporre due cartelli sull'area oggetto della convenzione. Tali cartelli avranno caratteristiche e dimensioni appresso specificate: Ragione Sociale, indirizzo, numero di iscrizione alla CCIA.



CARTELLO DA COLLOCARE NELL'AREA DI VERDE TIPO 'A'



**CARTELLO DA COLLOCARE NELL'AREA DI
VERDE TIPO "B"**

Art. 14

L'Amministrazione comunale, a mezzo di personale di Verde Pubblico eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area oggetto della convenzione e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori od interventi ritenuti necessari, sempre nel rispetto della convenzione sottoscritta.

Art. 15

La ditta assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di Mascali. A tal fine dovrà stipulare prima della sottoscrizione della convenzione idonea polizza assicurativa per danni a terzi il cui massimale dovrà essere concordato con l'Area Tecnica.

Art. 16

Il Comune di Mascali si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione per motivi di pubblico interesse e ciò a seguito di correlato avviso notificato almeno trenta giorni prima del termine segnalato.

La predetta facoltà potrà dal Comune di Mascali essere esercitata, con provvedimento motivato, anche nel caso in cui la ditta concessionaria non abbia ottemperato ai propri obblighi e ciò previo contraddittorio e l'assegnazione di un termine minimo di giorni dieci alla ditta concessionaria per il riscontro.

La convenzione decade altresì ipso iure a seguito di:

- a) alterazione abusiva dello stato dei luoghi da parte della ditta concessionaria;
- b) violazione degli obblighi scaturenti dal regolamento espressamente contestata per n. 3 volte dall'Amministrazione.

Art. 17

L'Amministrazione comunale esonera la ditta dal pagamento della imposta di pubblicità dell'occupazione del suolo pubblico per i cartelli di cui all'art.13, collocati nell'area oggetto di convenzione, fermo restando che eventuali altri cartelli pubblicitari od altra forma pubblicitaria della stessa ditta, posti al di fuori dell'area sono soggetti alla relativa tassazione.

Art. 18

In caso di aree di dimensioni elevate o ad alto costo manutentivo, si possono accettare delle società costituite da due o più ditte, a condizione che le stesse, oltre alla responsabilità dei Titolari

o Rappresentanti legali di ogni singola ditta, provvedano ad eleggere un Rappresentante legale unico.

Art. 19

Per quanto non precisato nel presente regolamento, saranno applicate le norme di Legge e di Regolamenti Comunali, in particolare le norme del Regolamento generale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

Art. 20

Tutte le spese dipendenti dal rapporto di sponsorizzazione saranno a totale carico dello sponsor.

Art. 21

La firma della convenzione e di tutti gli atti consequenziali inerenti la sponsorizzazione delle aree di verde pubblico è competenza del Responsabile della III Area.